

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 Gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Avv. Edilberto RICCIARDI; Dott. Alfredo Maria BECCHETTI, Prof. Emanuele CONTE, Avv. Mario Antonio SCINO – Componenti; Dott. Raimondo CATANIA – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio METITIERI – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.C. MONTICHIARI S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTICHIARI/VALENZANA DEL 2.11.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.08)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Montichiari S.p.A. di Montichiari (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. TOMASI GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 (TRE), A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE:

- (NOTA N. 5714/929PF07-08/SS/EN DEL 19.6.08), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1.1 CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 4 DELLA NOIF;

- (NOTA N. 5712/930PF07-08/SS/EN DEL 19.6.08), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1.1 CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 4 DELLA NOIF.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.08)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Tomasi Gianfranco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Avv. Edilberto RICCIARDI; Dott. Alfredo Maria BECCHETTI, Prof. Emanuele CONTE, Avv. Carlo PORCEDDU– Componenti; Dott. Raimondo CATANIA – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio METITIERI – Segretario.

- 3) **RICORSO DELL'AVV. ROBERTO SCIRANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. (NOTA N. 1571/436PF/SP/MA DEL 16.4.08 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 20.11.08)**

La C.G.F rinvia, per la sola camera di consiglio, il ricorso come sopra proposto dall'avv. Roberto Scirano.

- 4) **RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA HELLAS VERONA/MONZA DEL 14.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 16.12.2008)**

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DELL'A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
- **DELL'AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE;**
 - **DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI DI SIMONE LUIGI E SGARRA GANLUCA;**
- SEGUITO GARA ANDRIA BAT/GELA DEL 21.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 23.12.2008)**

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat S.r.l. di Andria (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 16 Gennaio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete